

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LABOR, FINESSI, FERRALASCO, DALLE MURA, MINNOCCI**
e **MARAVALLE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1976

Ricongiunzione dei periodi assicurativi per i lavoratori

ONOREVOLI SENATORI. — In attesa della costituzione di un solo ente gestore delle assicurazioni sociali obbligatorie con un'unica normativa per la generalità dei lavoratori, riteniamo che occorra affrontare il problema dei lavoratori che cambiano posto passando da un fondo di previdenza ad un altro, con il rischio di perdere gli anni già maturati.

Come è noto, a tutti i lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto ad un trattamento di pensione il quale è erogato dall'INPS (per pensione INPS intendiamo, per brevità, la pensione dell'assicurazione generale obbligatoria IVS per i lavoratori dipendenti) o da altri fondi sostitutivi o esonerativi dell'assicurazione INPS.

Nella materia già si è pervenuti alla enunciazione di principi che mirano a corrispondere al lavoratore un unico trattamento di quiescenza che abbia riguardo alla totalità dei servizi resi, anche se i distinti periodi componenti l'intera attività lavorativa risultino assistiti da diverse forme di assicurazione pensionistica.

In tale prospettiva va citata la legge 22 giugno 1954, n. 523, che ha ammesso la ricongiunzione dei servizi resi con iscrizione

agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro con quelli di ruolo resi allo Stato.

Un ulteriore passo in questo campo venne compiuto con la legge 2 aprile 1958, n. 322, che prevede la ricongiunzione delle posizioni previdenziali presso l'INPS in favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive di quella vigente per la generalità dei lavoratori, quando viene a cessare il rapporto di lavoro senza che vi sia titolo alla pensione da parte degli enti che gestiscono le predette forme di previdenza.

Con l'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 è prevista l'ipotesi di lavoratori che abbiano diritto alla pensione da parte di una forma obbligatoria sostitutiva e possano far valere tuttavia un periodo assicurativo presso l'INPS che peraltro sia insufficiente ai fini della liquidazione di una pensione autonoma presso l'INPS. In tali casi, secondo la suddetta legge, i lavoratori possono ottenere la liquidazione di una pensione supplementare dell'INPS in base ai contributi versati o accreditati da calcolarsi secondo il sistema contributivo.

Per quanto concerne le pensioni liquidate dall'INPS in regime di convenzione interna-

zionale, l'attuale normativa stabilisce che la retribuzione pensionabile deve essere determinata esclusivamente sulla base della contribuzione relativa ai periodi lavorativi in Italia e che il triennio da prendere in considerazione deve essere ricercato in detti periodi, con esclusione dei periodi di lavoro all'estero che sono considerati alla stregua di parentesi neutre (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488).

La legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 52, consente la ricongiunzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale dei servizi resi presso lo Stato oppure con iscrizione ad una delle Casse — esclusive — degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, nei casi in cui detti servizi non fossero sufficienti alla maturazione del relativo diritto al trattamento di quiescenza.

Con legge 25 novembre 1971, n. 1079, è stata istituita la possibilità di ricongiungere presso il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Enel i periodi di servizio militare e quelli ad esso equiparati, nonché i periodi di lavoro prestato presso altri settori anche alle dipendenze di imprese private, purchè coperti da contribuzione obbligatoria all'INPS.

Analoga disposizione è stata emanata con legge 15 marzo 1973, n. 44, in favore dei dirigenti di aziende industriali.

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articolo 11, dispone che siano computati a domanda — ai fini del trattamento di quiescenza statale — i servizi comunque resi allo Stato con iscrizione all'INPS: si tratta in sostanza dei periodi di lavoro da « fuori ruolo ».

Il confronto delle citate disposizioni — e non sono tutte — ci consente di evidenziare l'inadeguatezza e la frammentarietà della disciplina che attualmente regola i rapporti fra i vari trattamenti di pensione aggravati dalle sperequazioni esistenti tra gli stessi.

L'aspirazione generale dei lavoratori rimane perciò sempre quella del cumulo indi-

scriminato di tutti i servizi, comunque siano prestati, ai fini di un unico trattamento di quiescenza da parte dell'ultimo Ente previdenziale presso cui i dipendenti sono iscritti.

Conseguentemente intendiamo ricercare una soluzione che sanerebbe questa palese disuguaglianza e servirebbe a rendere giustizia ai lavoratori meno fortunati che, certamente non per loro volontà, si sono trovati ad essere iscritti in periodi diversi ad un altro fondo pensione che non è quello cui si trovano obbligatoriamente iscritti nell'ultimo periodo lavorativo della loro vita (come il caso di un lavoratore dipendente che, ad una certa età, cambia mestiere e si mette a fare l'artigiano).

Il problema ha altresì grossi aspetti sociali. Per esempio il congiungimento consentirebbe a molti lavoratori non solo di raggiungere un trattamento previdenziale dignitoso, ma anche di cessare l'attività lavorativa prima dei 65 anni. Le conseguenze di un anticipato collocamento a riposo si rifletterebbero positivamente sul problema dell'occupazione dando spazio ai giovani ed a quei lavoratori che tra mille difficoltà si dibattono alla ricerca di un posto di lavoro.

D'altra parte bisogna precisare che molte delle difficoltà che nel passato ostacolavano una simile iniziativa sono state eliminate dalla legge n. 153 che ha notevolmente avvicinato le norme tra l'INPS e gli altri Istituti assicurativi. Basta ricordare la determinazione della base imponibile utile per la liquidazione della pensione che prevede l'introduzione della pensione retributiva e non più contributiva. L'inserimento della voce retribuzione agganciata all'anzianità contributiva avvicina sostanzialmente la metodologia in atto presso gli Istituti in oggetto e all'INPS.

Il nostro disegno di legge vuol rappresentare un contributo al processo di unificazione del sistema pensionistico da più parti auspicato ed è con questo spirito che confidiamo nel voto favorevole di questa Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Tutti i lavoratori hanno diritto alla ricongiunzione dei periodi di contribuzione validi al conseguimento del diritto a pensione, presso qualsiasi Ente versati, qualora non abbiano già dato titolo a prestazioni assicurative.

Tale diritto è esercitato tramite domanda all'Ente previdenziale che prende in carico il lavoratore all'atto della nuova assunzione.

Art. 2.

Il diritto alla ricongiunzione delle posizioni assicurative di cui si tratta spetta anche ai superstiti del dipendente deceduto in attività di servizio, purchè si trovino nelle condizioni soggettive di legge per avere titolo alla pensione indiretta.

Art. 3.

Qualora i servizi per la ricongiunzione assicurativa risultino resi contemporaneamente, l'operazione di cui si tratta esplicherà i suoi effetti soltanto al fine del cumulo dei contributi accreditati in relazione alla molteplicità dei rapporti di lavoro, per la determinazione della retribuzione pensionabile.

Art. 4.

Gli enti previdenziali percettori dei contributi per i periodi lavorativi precedenti a quello del collocamento in pensione versano all'ente di cui all'articolo 1 i contributi base, che per quanto attiene all'assicurazione generale obbligatoria debbono essere rivalutati nella misura stabilita dall'articolo 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, e quelli a percentuale a copertura dei periodi accreditati.

I contributi in questione debbono essere maggiorati degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo, dal termine fissato per ciascun versamento alla data del relativo trasferimento.

Art. 5.

Restano ferme tutte le leggi in materia attualmente in vigore finchè non sia emanato un testo unico coordinato.